

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente una modificazione della legge 15 gennaio 1963  
per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza  
e dell'adolescenza: inserimento degli art. 1 bis e 1 ter (affidamento  
di minorenni a famiglie e a istituti)

(del 20 febbraio 1970)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

La legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, accolta all'unanimità dal Gran Consiglio il 15 gennaio 1963, rappresenta una chiara presa di coscienza da parte dello Stato delle difficoltà di ordine sociale o fisio-psichico che si frappongono al normale sviluppo dell'infanzia, all'evolversi armonico dell'adolescenza verso una normale vita scolastica e sociale.

Detta legge è espressione della ferma volontà dello Stato di mettere in atto ogni possibile attività preventiva e di ricupero allo scopo di proteggere l'infanzia, la fanciullezza e l'adolescenza dalle conseguenze di turbe sociali o fisio-psichiche e porre in grado così tutti i minorenni di inserirsi normalmente nella vita sociale e lavorativa.

L'introduzione della legge suddetta ha posto il nostro Cantone in una situazione di indubbia preminenza nei confronti di altri Cantoni per ciò che concerne la creazione di basi legislative che consentano una completa e coordinata azione di protezione dei minorenni.

Ancora recentemente alcune Associazioni di assistenza a raggio nazionale hanno invitato le Autorità federali a presentare ai Cantoni la necessità di raccogliere in una legge-quadro tutti gli interventi di protezione dei minorenni allo scopo di permettere l'indispensabile coordinamento dell'attività a favore degli stessi e facilitare in ogni tempo l'aggiornamento e il completamento delle norme in rapporto all'evoluzione della società.

Questo carattere di legge-quadro è garantito alla nostra legge dall'art. 1, che dice: « Lo Stato promuove e coordina, nell'ambito della presente legge, l'assistenza sociale a favore della maternità e dei minorenni ».

Tra le misure di protezione previste, la legge suddetta dà particolare risalto al collocamento dei minorenni presso altra famiglia atta a dare loro cure, educazione e preparazione professionale appropriate e dà la precedenza all'affidamento familiare sull'affidamento istituzionale, specificando all'art. 8 « che i minorenni indicati nell'art. 1, lett. b) sono affidati a Istituti fondati o riconosciuti dallo Stato ove non esista l'opportunità di un affidamento familiare o siano indispensabili cure ed educazione specializzate ».

Scarsamente utilizzato da noi sino a questi ultimi anni, soprattutto nella forma di affidamento non limitato al primo periodo di svezzamento del bambino, l'affidamento familiare ha trovato, e talvolta da moltissimi anni, invece notevole sviluppo in molti altri Cantoni della Svizzera tedesca e romanda.

Indichiamo a titolo di esempio che, nel Canton Berna, risultavano affidati a famiglie, nel 1967, ca. 4.000 minorenni, dei quali ca. 1.600 sono di età inferiore ai 6 anni; il Canton Grigioni ospita presso famiglie « allevatrici » annualmente da 800 a 1.000 minorenni, sui quali si estende l'attività di vigilanza dei Servizi sociali distrettuali.

Nel Canton Zurigo, a fine 1967, 3.153 bambini vivevano presso altra famiglia ; di questi 170 sono orfani, 1.330 illegittimi, 800 provengono da famiglie divise o divorziate e gli altri 850 da famiglie economicamente deboli, nelle quali la madre è costretta a lavorare fuori famiglia.

Circa l'età dei bambini, 500 sono neonati, 1.500 di età prescolastica e 1.100 circa di età scolastica.

Ampio sviluppo ha avuto il collocamento familiare anche nei Cantoni romandi : nel Canton Vaud la vigilanza sui bambini collocati presso altra famiglia è suddivisa tra diversi Enti ; il solo Service de l'enfance ne segue 608, dei quali la metà circa sono di età inferiore ai 6 anni.

Le conoscenze psicologiche e pedagogiche acquisite nel corso di questi ultimi decenni indicano l'affidamento familiare come misura generalmente più idonea a favorire lo sviluppo normale del bambino, costretto a vivere nei suoi primi anni di vita, a causa di diverse ragioni sociali o legate all'organizzazione familiare, per un periodo prolungato lontano dalla propria famiglia.

I primi anni di vita del bambino hanno infatti un'importanza determinante per il suo sviluppo ulteriore e marcheranno, in modo più o meno definitivo, la sua organizzazione psichica ; è stato accertato che è in questo periodo che si forma il nucleo base della psiche del bambino e che le sue prime reazioni sono quelle che modellano e daranno uno stile personale ai suoi rapporti con gli altri. Si sa oggi con certezza che il bambino privato nei suoi primi anni di vita di una relazione umana personalizzata presenterà in seguito un bagaglio di disturbi gravi, tanto più gravi quanto più pesante sarà stata la carenza affettiva subita.

Le tappe evolutive saranno, in questo caso, anormali, incomplete o mancate : a disturbi di carattere fisico possono far seguito un mancato interesse del bambino per ciò che lo circonda, un ritardo generale fisico e mentale nelle attività fisiologiche quali il moto e la parola. La fragilità della personalità del bambino e, più tardi, dell'adolescente, sarà origine di disadattamento tale da rendere necessarie misure terapeutiche e sociali difficili e costose.

L'azione assistenziale in favore del bambino, e in particolare del bambino piccolo vittima di difficoltà familiari più o meno importanti, dovrà quindi tendere a equilibrare il più precocemente possibile e nella misura più ampia possibile, le relazioni del bambino stesso con il suo ambiente, sia attraverso la madre o, mancando questa, attraverso una figura materna valida.

Questa figura materna valida, con la quale allacciare una relazione umana personalizzata, il bambino in tenera età la può trovare presso altra famiglia più facilmente che non presso un Istituto dove i bambini collocati normalmente costituiscono una comunità numericamente importante.

L'avvicinarsi normale del personale di assistenza nell'Istituto, la difficoltà di assicurare la presenza continuata della stessa persona nella cura di un ristrettissimo numero di bambini, l'impossibilità di ricreare, per ragioni organizzative, nell'ambito dell'Istituto, l'ambiente, l'atmosfera della famiglia, impediscono di stabilire quel rapporto con il bambino così personalizzato quanto le sue esigenze affettive richiedono : ragioni organizzative e profilattiche rendono d'altra parte difficile lo svilupparsi, nell'Istituto, di un rapporto sufficientemente continuativo e intenso tra il bambino e la propria madre.

Che i ritardi intellettuali, le manifestazioni di disadattamento, le turbe della personalità abbiano origine spesso da carenze affettive subite nella prima infanzia trova conferma nell'ambito dell'attività di consultazione medico-psicologica : e questa conferma è tanto più chiara e precisa nel nostro Cantone, dove alle scarse possibilità di affidamento solo diurno del bambino piccolo a un Istituto si abbinava, almeno sino a pochi anni fa, la mancata utilizzazione dell'affidamento ad altra famiglia.

Una moderna azione assistenziale a favore dell'infanzia non può prescindere dal considerare in modo attento, vigile, le esigenze affettive del bambino, che devono essere soddisfatte nella misura più ampia possibile perchè ne sia garantito, così come vuole la legge, il normale sviluppo fisico e psichico.

Quest'azione dovrà quindi incrementare, in primo luogo, l'affidamento familiare, ampliare le possibilità, almeno nelle città, di assistenza diurna ai bambini e riservare le capacità di ricetto degli Istituti esistenti — culle, nidi — ai bambini, che per debilità fisiche lievi dovessero aver bisogno di assistenza accentuata e specialistica (prematuro, ecc.), il cui soggiorno fuori famiglia fosse di durata limitata o il cui allontanamento dalla famiglia avesse carattere urgente per improvviso abbandono, decesso della madre, ecc., tale da rendere impossibile lo studio e il reperimento immediato di altra soluzione.

Questi Istituti dovranno godere di una più accentuata collaborazione da parte del Servizio sociale cantonale e della consulenza degli specialisti della Sezione medico-psicologica cantonale affinché la loro organizzazione interna e la preparazione del personale di assistenza vengano gradualmente perfezionate e consentano di dare al bambino prestazioni tali da ridurre, ovunque è possibile, le conseguenze sopra accennate.

Nell'ambito del Servizio sociale l'attività di due assistenti sociali è già dedicata al *déptage* dei bambini ospiti di culle o nidi le cui relazioni con la famiglia appaiono insufficienti, che sono abbandonati o in procinto di esserlo e alla ricerca di possibilità di affidamento familiare.

Nel Cantone il collocamento familiare va gradatamente, seppur lentamente, sviluppandosi e attualmente risultano affidati a famiglie 83 minorenni, di cui 55 di età inferiore ai 6 anni.

Gli affidamenti suddetti sono stati curati dal Tutore ufficiale e dal Servizio sociale cantonale: avvengono però altri affidamenti predisposti direttamente dalle famiglie o da madri nubili; spesso realizzati sotto la spinta della necessità urgente di collocare il bambino, il reperimento della famiglia cui affidarlo avviene, in numerosi casi, attraverso inserzione nella stampa quotidiana.

Lo sviluppo del collocamento familiare coincide con l'aumento del numero delle madri che debbono o vogliono lavorare fuori famiglia, con l'accentuarsi di situazioni familiari anormali a seguito di separazioni, divorzi, ecc. e delle nascite illegittime; queste nascite, da 74 nel 1956 sono salite a 132 nel 1967 e, mentre in passato la madre nubile ricorreva all'affidamento ad un Istituto, che talvolta si risolveva in definitivo abbandono, oggi è frequente il caso che essa risolva i suoi problemi senza il rifiuto o la rinuncia definitiva del bambino che lei stessa affida, almeno nei primi anni di vita, a terzi.

Quasi giornalmente il Servizio sociale ha notizia di affidamenti fatti privatamente o di piccole comunità di bambini che si costituiscono senza preventiva autorizzazione da parte di organi pubblici.

In questi ultimi anni sono state reperite nel Cantone una quindicina di famiglie che ospitano da 4 a 10 bambini senza essere neppure in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge sanitaria la quale, d'altra parte, può considerare unicamente l'idoneità dei locali dal punto di vista igienico ad accogliere bambini.

La lacuna legislativa non ha impedito al Servizio sociale di agire sul piano del consiglio, affinché in queste piccole comunità il numero dei bambini ospitati venisse ridotto in base all'effettiva disponibilità dei membri della famiglia, e spesso solo della madre di famiglia, di occuparsi dei bambini ed assicurare loro le cure e la vigilanza necessarie, ottenendo anche la volontaria rinuncia a questo tipo di attività in un caso nel quale si constatavano incuria e carenze gravi nella semplice vigilanza ai bambini affidati.

Dalle esperienze fatte è da ritenersi tuttavia che numerosi collocamenti di bambini fuori famiglia non godono di sufficiente vigilanza da parte degli stessi genitori, che spesso non abitano vicino alla famiglia cui il bambino è affidato o che questa vigilanza non possa essere, per altra causa, convenientemente esercitata; è il caso della madre nubile, talvolta costretta ad accettare, in mancanza di altre possibilità, quell'unica opportunità che le viene offerta di collocare presso altri il proprio bambino.

La carenza di norme che regolino il collocamento familiare pone d'altra parte

il Servizio sociale cantonale in difficile situazione nell'azione di scelta delle famiglie che si offrono di ricevere bambini, nell'intervento di vigilanza che va assicurato al bambino e nell'attività di informazione, di propaganda che lo stesso Servizio deve svolgere per sviluppare nel Cantone, così come vuole la legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, il collocamento familiare quale mezzo di assistenza che, meglio di ogni altro, può rispondere alle esigenze affettive del bambino.

La necessità di provvedere alla vigilanza dei bambini viventi fuori del nucleo familiare è stata avvertita, talvolta già parecchi decenni fa, in quasi tutti i Cantoni della Confederazione, dove le norme che fissano i termini di questa vigilanza da parte degli organi pubblici sono raccolte in ordinanze, regolamenti o leggi concernenti la protezione dei bambini affidati ad altra famiglia; essi fanno riferimento o alle leggi di applicazione del Codice civile o penale, alla legge federale per la lotta contro la tubercolosi, o a leggi cantonali sull'assistenza pubblica o alle leggi sanitarie.

Nell'arco di tempo dal 1901, anno di emissione della legge concernente la vigilanza sui minorenni nel Canton Obwalden, al 1963, anno in cui è apparsa nel Canton Ginevra la « legge sulle garanzie che devono presentare le persone che si occupano di minorenni fuori del nucleo familiare », le norme sul collocamento familiare sono state raccolte in ordinanze o regolamenti nei Cantoni Appenzello (1911), Berna (1944), Turgovia (1946), Vaud (1947), Sciaffusa (1948), Zugo e Lucerna (1949), Unterwalden (1950), Basilea-Campagna (1951), Grigioni e San Gallo (1955), Zurigo (1962).

Queste norme, informate ad un principio protettivo nei riguardi del bambino che vive in altro nucleo familiare, trovano giustificazione nella stessa causa che generalmente provoca il suo allontanamento dalla famiglia: la morte di uno o di entrambi i genitori, l'essere figlio di madre nubile o di famiglia economicamente debole, nella quale la madre, costretta al lavoro fuori casa, non può occuparsi dei bambini in tenera età.

Le norme cantonali precedentemente citate indicano come bambino collocato presso altra famiglia e al quale si riferiscono le misure della vigilanza pubblica, il bambino che è affidato ad altre persone che non siano i genitori: non è un bambino collocato, nei Cantoni Zurigo, Berna, Lucerna, il bambino che vive con i genitori o con la madre presso parenti, anche se genitori o madre nubile non abbiano l'esercizio della patria potestà: il bambino che vive presso il tutore è considerato, a termine degli ordinamenti citati, bambino collocato e sottoposto, di conseguenza, alla vigilanza.

In altri Cantoni, quali Glarona, Sciaffusa e Argovia, è definito bambino collocato il bambino affidato a persona che non eserciti su di lui la patria potestà, mentre nei Cantoni Soletta e Basilea è bambino collocato quello che non vive nella stessa casa di uno o di entrambi i genitori.

Per ciò che concerne l'età del bambino il cui collocamento fuori famiglia è sottoposto a vigilanza, è in genere indicato come limite il 15.mo o il 16.mo anno, coincidente con la fine dell'obbligatorietà scolastica.

Fa eccezione il Canton Argovia, che fissa alla fine della minore età il termine della vigilanza.

Tuttavia, pubblicazioni in materia indicano il 16.mo anno quale limite normale dell'azione di vigilanza, in coincidenza all'acquisita capacità del minore di scelta in tema di religione e all'avvenuta entrata nella vita lavorativa o all'accesso in una Scuola superiore.

Berna, Sciaffusa e Turgovia estendono tale limite ai 20 anni solo per i minorenni affetti da debilità fisiche o mentali.

Il collocamento soggetto a vigilanza deve avere, secondo le norme cantonali citate, una certa durata, non inferiore a 3 mesi per Lucerna e Soletta, 2 mesi per Basilea; nei Cantoni Zurigo, Berna, Glarona, Sciaffusa, si indica unicamente che il collocamento deve essere di lunga durata.

I collocamenti a scopo di vacanza o per la frequenza di scuole con ritorno del

bambino in famiglia a fine settimana non sono inclusi nei collocamenti soggetti a sorveglianza.

Tuttavia, è data facoltà agli organi cui è affidata la vigilanza sui collocamenti di rendersi conto delle condizioni riservate al soggiorno di questi bambini fuori famiglia e di informare chi esercita la patria potestà delle eventuali manchevolezze riscontrate.

Detta facoltà di controllo è estesa agli asili-nido diurni e alle culle ai quali vengono affidati bambini che rientrano la sera o a fine settimana in famiglia.

Alle famiglie che accolgono bambini le norme citate pongono delle condizioni, nell'interesse del bambino e in ossequio a norme generali di protezione dell'infanzia: nell'abitazione devono esserci spazio, aria e luce a sufficienza; il bambino deve avere il proprio letto, un suo angolo per il giuoco e, se è di età scolastica, un posto tranquillo per fare i compiti.

La famiglia che lo ospita deve essere in grado di provvedere adeguatamente al suo mantenimento e alla sua educazione: non verrà accordata autorizzazione ad accogliere un bambino in collocamento alle famiglie che durevolmente sono assistite con mezzi pubblici; i regolamenti di applicazione rendono attenti tuttavia sulla necessità di evitare l'interruzione di un collocamento già in corso da un certo periodo, in una famiglia assistita anche da lungo tempo, dato che l'interruzione potrebbe causare un trauma al bambino collocato.

Le garanzie morali, le capacità affettive, educative, lo stato di salute della famiglia ospitante dovranno essere accuratamente vagliate prima del rilascio di un'autorizzazione ad accogliere un bambino: è regola generale negli ordinamenti sopra indicati che i membri della famiglia ospitante e il bambino siano sottoposti a visita medica e che nessuna autorizzazione venga rilasciata qualora un membro della famiglia o persona che con essa conviva siano affetti da tubercolosi.

La famiglia ospitante deve inoltre assicurare al bambino collocato la possibilità di ricevere un'istruzione religiosa in accordo con la religione dei genitori.

I rapporti finanziari tra la famiglia del bambino collocato e quella ospitante e le relazioni tra le due famiglie non sono considerati dagli ordinamenti citati, perchè di pertinenza esclusiva del diritto privato.

Alcuni regolamenti di applicazione suggeriscono tuttavia l'elaborazione, da parte degli organi di vigilanza, di contratti-tipo ai quali le parti potranno attersi per assicurare stabilità ed equilibrio al rapporto di collocamento.

Gli ordinamenti cantonali menzionati si uniformano, per ciò che concerne il principio che qualsiasi famiglia la quale intenda accogliere un bambino in collocamento debba preventivamente chiedere per iscritto un'autorizzazione ad un organo pubblico che, a seconda dei Cantoni, è comunale o cantonale.

Nell'azione di autorizzazione dei collocamenti e di vigilanza sui bambini collocati si distinguono in genere, nelle diverse norme cantonali, due istanze:

- 1) un'Autorità di vigilanza che abbia competenze legali per il rilascio dell'autorizzazione, il rifiuto o il ritiro della stessa;
- 2) un servizio di vigilanza cui sono affidati i compiti sociali, quali la rilevazione delle condizioni della famiglia prima del rilascio dell'autorizzazione, l'assistenza educativa alle famiglie ospitanti, i controlli periodici.

Questo servizio di vigilanza coincide in molti Cantoni della Svizzera tedesca con gli Uffici cantonali o Segretariati cantonali o distrettuali per la gioventù (Jugendämter o Jugendsekretariate) e nella Svizzera romanda con il Servizio cantonale per l'infanzia o di protezione della gioventù.

Nella relazione tenuta nel 1955 dal giurista Max Hess di Zollikon in occasione della Conferenza delle Autorità cantonali di tutela si auspicava che in ogni Cantone la vigilanza sui bambini collocati venisse affidata, ovunque ciò era possibile, a Servizi sociali cantonali o comunali e che l'aiuto di elementi volontari venisse utilizzato solo qualora gli stessi potessero essere iniziati al compito da assistenti sociali e da questi consigliati periodicamente e seguiti individualmente.

I compiti del servizio di vigilanza trovano uniformità nell'ambito dei diversi

ordinamenti cantonali, i quali stabiliscono che le condizioni nelle quali si svolge un collocamento familiare devono essere controllate da una a due volte all'anno e più spesso nel primo anno.

Questo controllo, che non libera dal personale obbligo di vigilanza e dalla propria responsabilità chi colloca il bambino, può cessare allorchè il collocamento è di vecchia data, oppure quando le condizioni ambientali e il trattamento riservato al bambino siano ineccepibili ed esista un'efficace e regolare vigilanza sul bambino collocato da parte dei genitori.

Si sottolinea nei diversi ordinamenti che l'intervento dell'assistente sociale non deve limitarsi allo svolgimento dei compiti di controllo, bensì sostenere la famiglia ospitante con consigli educativi e aiutarla a risolvere problemi di rapporto od economici che siano legati alla presenza del bambino.

Le norme relative alla vigilanza sui bambini collocati sono estese, con opportuni adattamenti, nei Cantoni Ginevra, San Gallo, Glarona, Basilea-Campagna, Obwalden, Vaud, alle piccole comunità di bambini o Istituti di educazione e cura per minorenni, qualora gli stessi non siano sottoposti a controllo in virtù di altri ordinamenti cantonali.

Questa estensione è di attuale validità nel nostro Cantone, perchè verrebbe a colmare quella lacuna legislativa già rilevata in questo messaggio e che ha sottratto sin qui le comunità di bambini ad un'efficace vigilanza da parte dell'Autorità pubblica.

In virtù dei nuovi articoli di legge che il messaggio presenta, sarà possibile anche nel nostro Cantone che gli organi pubblici esercitino l'azione di promozione e di vigilanza degli affidamenti familiari. Detta azione ricalcherà le norme relative in vigore negli altri Cantoni e, fissate da apposito regolamento, si riferirà ai seguenti criteri :

1. Le persone che accolgono nel loro nucleo familiare minorenni in età inferiore ai 16 anni e per un periodo superiore ai 3 mesi dovranno essere autorizzate.
2. Le condizioni in cui si svolge l'affidamento saranno periodicamente controllate ; dovrà essere, in particolare, accertato che il minorenne :
  - a) riceva trattamento e cure atte a favorire il suo normale sviluppo fisico, intellettuale e morale ;
  - b) frequenti regolarmente la scuola ;
  - c) goda di adeguato riposo e tempo libero ;
  - d) sia convenientemente assicurato contro le malattie e gli infortuni.
3. L'affidamento dei minorenni ad altra famiglia sarà sostenuto da consigli educativi e interventi atti a garantirne la buona riuscita.
4. In caso di grave modifica delle condizioni in cui si è realizzato l'affidamento di un minorenne ad altra famiglia, l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata, dopo che il termine eventualmente fissato per l'eliminazione delle insufficienze riscontrate sarà decorso infruttuosamente.

I criteri illustrati e riferiti alle condizioni in cui si realizza e si svolge l'affidamento di minorenni ad altra famiglia sono applicati anche per l'affidamento dei minorenni agli Istituti.

L'autorizzazione individuale sarà per gli Istituti sostituita da autorizzazione cumulativa che stabilirà il numero massimo e i limiti di età degli ospiti.

Le garanzie morali, educative e materiali richieste per l'affidamento dei minorenni ad altra famiglia dovranno essere offerte dagli Istituti da :

- a) la presenza di personale direttivo, educativo e di cura in numero sufficiente ed avente i necessari requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta ;
- b) l'idoneità dei locali e delle attrezzature per il soggiorno, la cura, le attività educative, ricreative e di preparazione professionale degli ospiti.

L'organo cantonale competente ad esercitare la vigilanza sui minorenni affidati è il Dipartimento delle opere sociali: per l'accertamento delle condizioni in cui si realizza l'affidamento, per le verifiche successive, per l'azione di consiglio e di aiuto ad esso legate, il Dipartimento si serve del Servizio sociale cantonale.

Nell'espletamento dei compiti sopra indicati il Servizio sociale cantonale potrà valersi della collaborazione dei medici delegati, delle Autorità comunali, degli insegnanti.

Contro le decisioni del Dipartimento le famiglie e gli istituti possono presentare ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

L'applicazione delle norme illustrate permetterà di ampliare l'azione protettiva dello Stato in favore dei minorenni, che vivono fuori dal nucleo familiare, azione sin qui ristretta a quelli privi di famiglia, moralmente e materialmente abbandonati o affetti da anomalie fisiche, psichiche o intellettuali.

La vigilanza degli organi cantonali, limitata agli Istituti sussidiati dallo Stato per la realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti o ammodernamenti, sarà così estesa a tutti gli Istituti che accolgono minorenni.

In virtù di queste nuove norme lo Stato potrà intervenire con quella tempestività, purtroppo mancata talvolta in passato, indispensabile a risolvere convenientemente carenze di ambiente, di personale direttivo ed educativo che si sono verificate in alcuni Istituti nel Cantone e che si verificano, tuttora, in alcuni piccoli nidi familiari.

La collaborazione che si instaurerà tra l'organo pubblico e i privati porterà a una dinamica, incisiva azione di miglioramento di tutte le strutture assistenziali atte a garantire ai minorenni un armonico sviluppo e, in particolare, a prevenirne il disadattamento sociale.

Siamo certi che il Gran Consiglio vorrà accogliere, nell'approvare la proposta modifica della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, questa doverosa estensione dell'azione protettiva a tutti i minorenni che non possono convivere con i genitori.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere :  
*A. Crivelli*

Disegno di

## LEGGE

per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza  
e dell'adolescenza ; modificazione  
(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 febbraio 1970 n. 1635 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Alla legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 è aggiunto un nuovo articolo del seguente tenore :

Art. 1 bis

1. Lo Stato provvede inoltre :
  - a) alla vigilanza sull'affidamento dei minorenni fino ai sedici anni compiuti presso altre famiglie per periodo superiore a tre mesi ;
  - b) alla vigilanza sull'affidamento dei minorenni presso Istituti.
2. Sono stabilite, in via di regolamento per entrambi i casi, le condizioni per l'affidamento e segnatamente i requisiti per il personale addetto, per i locali e le attrezzature.

Art. 1 ter

1. Sono considerati istituti ai sensi di questa legge le persone fisiche e morali che accolgono più di 5 minorenni. E' riservato il secondo capoverso.
2. Gli istituti ospedalieri, le colonie di vacanza, le scuole pubbliche non sono considerati istituti.

*Art. 2.* — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa l'entrata in vigore.

---